

TI_GERICHTE 36.2025.50 vom 21. November 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-11-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2025.50

FR: TI_GERICHTE 36.2025.50 du 21 novembre 2025

IT: TI_GERICHTE 36.2025.50 del 21 novembre 2025

Regeste

Decisione di restituzione di importi della riduzione dei premi versati a mezzo PC.
Contestazione della decisione su opposizione e richiesta di condono trattata solo quale domanda di condono. Annullamento e rinvio degli atti alla Cassa

Erwägungen

E. 4

cpv. 4 OPGA) . Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione. Affinché sia concesso il condono, è dunque necessario che siano cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (su questi aspetti si vedano: Marco Reichmut, SK ATSG, 5a edizione, Schulthess, Zurigo/Ginevra 2024, ad art. 25 n. 60 e seguenti, in particolare n. 66 e 74 e SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR 1995 AHV Nr. 61 consid. 4): - la decisione che obbliga alla restituzione è cresciuta in giudicato, - l'interessato o il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona fede, e - la restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b). Per quanto concerne la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv. 1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della LPGA) vale per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid. 4.1). Secondo giurisprudenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della buona fede. In quanto condizione necessaria per il condono, essa è esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di informare). In questo caso, il grado di diligenza richiesto viene valutato in base a un parametro oggettivo, anche se non si può ignorare ciò che è soggettivamente possibile e ragionevole per la persona interessata, ovvero la capacità di giudizio, lo stato di salute, il livello di istruzione, ecc. (DTF 138 V 218 consid. 4; STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024, consid. 4.2; STF 8C_640/2023 del 19 aprile 2024, consid. 5.2; STF 8C_441/2023 del 21 dicembre 2023, consid. 3.2.2; STF 9C_532/ 2022 del 27 luglio 2023, consid. 2.2; STF 9C_585/2022 del 5 giugno 2023, consid. 5.1; STF 8C_34/2022 del 4 agosto 2022, consid. 4.2; STF 9C_267/ 2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_353/ 2018 del 26 luglio 2018, consid. 3.1 in SVR 2019 IV Nr. 6). I comportamenti che escludono la buona fede non sono

limitati alla violazione dell'obbligo di informare o di notifica, in caso di conteggi errati di prestazioni complementari, la buona fede è generalmente negata se la persona assicurata non controlla il foglio di calcolo PC o lo verifica in modo poco coscienzioso e quindi non segnala un errore grave facilmente riconoscibile (DTF 138 V 218 consid. 4; STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024, consid. 4.2; STF 8C_163/2024 dell'11 ottobre 2024, consid. 2.2; STF 8C_664/2023 del 15 luglio 2024, consid. 6.2; STF 9C_532/2022 del 27 luglio 2023, consid. 4.2; STF 9C_585/2022 del 5 giugno 2023, consid. 5.1; STF 8C_557/2021 del 17 febbraio 2022, consid. 4; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.1; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.2 pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7; STFA P 62/04 del 6 luglio 2005, consid. 4.3). Possono essere presi in considerazione anche altri comportamenti, quali la mancata richiesta di informazioni all'amministrazione e quindi l'omissione nel farsi parte attiva verso l'amministrazione a fronte di elementi ritenuti per il calcolo e la loro correttezza (STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024, consid. 4.2; STF 8C_163/2024 dell'11 ottobre 2024, consid. 2.2; STF 8C_664/2023 del 15 luglio 2024, consid. 6.2; STF 8C_441/2023 del 21 dicembre 2023, consid. 3.2.2; STF 9C_532/2022 del 27 luglio 2023, consid. 2.2; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 2.2; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_535/2018 del 29 ottobre 2018, consid. 5.1; STF 9C_184/2015 dell'8 maggio 2015, consid. 2).

4. Il tema non necessita qui, però, di essere analizzato più approfonditamente alla luce dell'esito del gravame. Come rammenta infatti la dottrina più recente il Giudice deve attenersi alla decisione di restituzione quando sia chiamato a vagliare il condono postulato, su questi aspetti: Sylvie Pétremond, CR LPGA ad art. 25 n. 59 e 61, che rammenta come: “ Conformément à l’art. 4 al. 4 OPGA, la demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision en restitution ... Du point de vue procédural, le Tribunal fédéral a mis en évidence le fait qu’une fois la décision en restitution rendue, il existait deux possibilités : l’opposition à l’encontre de la restitution en tant que telle ou une demande de remise. La personne concernée pouvait donc, soit attaquer la restitution et, en cas d’échec, demander la remise, soit renoncer à l’attaquer et demander la remise, ce qui avait alors pour conséquence que la décision en restitution entrerait en force. ” La decisione di restituzione deve quindi essere definitiva, affinché possa essere domandato il condono del credito della Cassa. Detto altrimenti la decisione in tema di condono non può essere emanata dall'amministrazione sinché la decisione relativa alla restituzione non sia cresciuta in giudicato. Come giudicato nella STCA 33.2022.29 del 26 gennaio 2023 (emessa monocraticamente) la decisione emanata dalla Cassa ed avente per oggetto il condono è stata annullata siccome l'assicurata, in quel caso, aveva sempre contestato validamente il provvedimento che l'obbligava alla restituzione. In quella costellazione l'amministrazione era stata confrontata con uno scritto dell'assicurata che, a fronte dell'emanazione di una decisione di restituzione, indicava semplicemente di avere “ il sospetto che non dovremo restituire nulla quando le valutazioni fiscali saranno disponibili nel 2020 e 2021 (...). Tuttavia, non siamo sicuri di aver capito bene i calcoli. Ecco perché stiamo facendo la richiesta solo ora . . . Vi chiediamo quindi di cancellare il debito” . Questo scritto, senza avere interpellato adeguatamente l'interessata, era stata intesa quale domanda di condono. In successivi scritti poi l'assicurata aveva ulteriormente chiesto di correggere l'obbligo di restituzione ma la Cassa ha emesso una decisione negativa in tema di condono. In quel caso, come detto, la decisione di condono è stata annullata siccome prematura. In questo senso

anche Johanna Dormann , Basler Kommentar ATSG, 2 ed., Helbing & Lichtenhahn, Basilea, 2025, ad art. 25 n. 15, 69, 92 e 93 cui si rinvia e la stessa giurisprudenza citata dalla Cassa ossia: STF 9C_211/2009; 8C_130/2008 e 8C_617/2009. 5. In concreto, come ampiamente descritto nelle considerazioni di fatto, la decisione del 7 ottobre 2020 dell'amministrazione, che ha fatto obbligo di restituzione di parte delle RIPAM 2011 e 2012, è stata contestata nel merito da parte del signor RI 1. La Cassa ha (solamente il 7 marzo 2023) emesso la sua decisione su reclamo che conferma l'obbligo restitutivo con motivazioni in parte riprese nelle considerazioni di fatto. Ebbene, tale atto ha fatto l'oggetto di una contestazione precisa da parte dell'assicurato. Egli ne ha chiesto l'annullamento e subordinatamente il condono, e non solo il condono con domanda che sarebbe stata comunque prematura. La contestazione dell'11 aprile 2023 di RI 1 è di merito, contesta consapevolezza dell'agire della ex moglie, ritiene quindi che il riferimento alla prescrizione del reato penale della truffa non sia condivisibile, indica sua trasparenza e correttezza. A non averne dubbio la " Richiesta di annullamento e condono " 11 aprile 2023 doveva essere ritenuta quale ricorso dell'assicurato avverso la decisione del precedente 7 marzo 2023 della Cassa che faceva obbligo di restituire l'importo di CHF 3'964,40. L'atto stesso richiama la decisione contestata, il numero di riferimento dell'incarto e implicitamente sottolinea la sua tempestività al punto 1. Tale ricorso doveva essere trasmesso al Tribunale cantonale delle assicurazioni da parte dell'amministrazione e non lasciato giacere per anni dopo uno scambio di e-mail con l'assicurato in cui egli ribadisce la volontà di ottenere il condono ma con cui non ritira il gravame per quanto attiene il merito della questione. Non solo, la forma del messaggio di posta elettronica, per un ritiro di un ricorso destinato all'autorità giudiziaria e prima della sua trasmissione alla medesima, non appare sufficiente. La questione non merita però qui approfondimento. 6. Come indicato l'autorità adita, se incompetente, trasmette senza indugio il ricorso al competente tribunale delle assicurazioni (art. 58 cpv. 3 LPGa). Questo principio generale della procedura amministrativa è conosciuto anche nella LPAm (all'art. 6) rispettivamente l'art. 8 PA secondo cui (cpv. 1) " L'autorità che si reputa incompetente trasmette senz'indugio la causa a quella competente ", mentre al capoverso 2 è prescritto che " L'autorità che dubita di essere competente provoca senza indugio uno scambio d'opinioni con quella che potrebbe esserlo " (in tema di applicazione di questa ultima norma si veda la STCA 36.2020.19 del 11 gennaio 2021 consid. 2.14 ed ancora STCA 36.2021.23 del 18 maggio 2021 consid. 2.14. La Cassa cantonale di compensazione, Servizio sussidi assicurazione malattia, avrebbe quindi dovuto immediatamente trasmettere l'atto al TCA se avesse avuto dubbi sulla volontà dell'assicurato avrebbe dovuto verificare compiutamente, in forma scritta e non parzialmente ed in forma elettronica, con il medesimo la sua effettiva volontà. Comunque la volontà di RI 1 è esplicita e più che ben manifestata nel doc. 8. In caso di dubbio la Cassa poteva interpellare il TCA. 7. Da quanto precede discende che il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata in merito al condono deve essere annullata siccome emessa prima della crescita in giudicato della decisione relativa alla restituzione siccome questa contestata mediante " Richiesta di annullamento e condono " dell'assicurato dell'11 aprile 2023. 8. Vincente in causa, ma non patrocinato, il ricorrente non ha diritto a ripetibili. Tasse e spese sono poste a carico dello Stato.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.